

Alle Direzioni regionali

Alle Direzioni provinciali di Trento e
Bolzano

Allegati: 1

Oggetto: Congedi per i lavoratori dipendenti dei settori privato e pubblico. Tempi di fruizione – Parere del Dipartimento della Funzione Pubblica DFP 44297 del 06/07/2020. Seguito nota prot. n. 105868 del 28 aprile 2021 – trasmissione dati

Si fa seguito alla nota prot. n. 105868 del 28 aprile 2021, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine ai conseguenti adempimenti da adottare a seguito del parere della Funzione Pubblica DFP 44297 del 06/07/2020, riguardante i termini di fruizione dello speciale congedo di 30 giorni, indennizzato al 50%, in favore dei genitori dipendenti pubblici per la cura dei figli fino a 12 anni, oppure senza limiti di età in caso di figli portatori di handicap grave che frequentano scuole o che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Al riguardo, preso atto anche delle segnalazioni pervenute da parte delle Organizzazioni Sindacali, tenuto conto che per la corretta risoluzione della vicenda sarà necessario adottare scelte gestionali e comportamenti omogenei, si ritiene dunque necessario procedere ad una preliminare ricognizione della reale consistenza del personale coinvolto, **che consenta alla scrivente di fornire successive istruzioni operative per l'uniforme trattazione delle concrete fattispecie.**

Pertanto, si chiede a codeste Strutture, a seguito dell'istruttoria condotta in ordine alla verifica della sussistenza o meno delle condizioni legittimanti la fruizione del congedo in argomento, di voler trasmettere alla scrivente un prospetto riepilogativo contenente:

- a) dipendenti autorizzati a fruire dello speciale congedo di 30 giorni senza esserne legittimati;*
- b) numero di giornate fruito senza averne diritto;*

- c) *periodi di fruizione (giugno-luglio-agosto 2020);*
- d) *presenza di eventuali istituti da utilizzare in sostituzione delle giornate di congedo fruito indebitamente (a titolo esemplificativo: congedo parentale al 100%, congedo parentale al 30%, ferie anno 2020, banca ore, riposo compensativo);*
- e) *dipendenti che hanno fruito di ferie, banca ore, riposo compensativo, permessi retribuiti o altri istituti nei mesi di marzo (dal 5 marzo: data di decorrenza di fruizione del congedo), aprile, maggio e giugno 2020, durante i periodi di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, con indicazione delle relative giornate.*

Con specifico riferimento a quanto riportato al **punto e)**, al fine di permettere ogni conversione utile al dipendente, si fa presente che tra le “*forme di flessibilità*” consentite, di cui alla nota prot. n. 105868 del 28 aprile 2021, vi rientra anche la possibilità per i dipendenti di sostituire le eventuali giornate di ferie, banca ore, riposo compensativo, permessi retribuiti o altri istituti, fruiti nei mesi di marzo (dal 05 marzo: data di decorrenza di fruizione del congedo) aprile, maggio e giugno 2020, con i giorni di congedo indennizzato al 50% fruiti senza titolo, spostando la fruizione dell’istituto sostituito sulle giornate in cui non era possibile fruire del congedo stesso (giugno/luglio/agosto 2020).

Al fine di semplificare le operazioni di raccolta dei dati è stato predisposto l’allegato *fac-simile (all. 1)*, che potrà essere in ogni caso implementato qualora ritenuto necessario, che dovrà essere restituito via mail all’indirizzo di posta elettronica **dell’Ufficio Relazioni sindacali e normativa del lavoro**: dc.ruo.relsindacalinormativalavoro@agenziaentrate.it, entro il **31 maggio 2021**.

Si ricorda infine che ogni soluzione in ordine alle singole fattispecie deve essere preliminarmente condivisa con il personale interessato, con esclusione pertanto di autonome determinazioni adottate “d’ufficio”.

In conseguenza di quanto sopra, nessuna operazione di decurtazione retributiva andrà attuata se non successivamente alle istruzioni della scrivente.

IL VICE DIRETTORE
CAPO DIVISIONE

Carlo Palumbo

firmato digitalmente